

Regolamento d'attività e finanziario dell'associazione Rete caffè narrativi

1. Disposizioni generali

Secondo l'art. 60 cpv. 1 CC, il fine principale dell'associazione non può essere quello di realizzare profitti. Un'associazione non può consentire ai suoi soci o ai membri del comitato di ottenere un vantaggio economico. Nel quadro della sua attività ideale, l'associazione in determinate circostanze può versare indennità ai membri del comitato. A tale riguardo occorre distinguere tra il rimborso delle spese e il versamento di indennizzi. Singoli lavori operativi come per esempio la contabilità, la direzione, il lavoro di progetto possono essere conferiti a terzi (anche a singoli membri del comitato) come mandati a tempo determinato chiaramente formulati e indennizzati adeguatamente. Indennità e onorari di questo tipo equivalgono a un salario e sono soggetti all'obbligo di assicurazione sociale se non sono versati a lavoratori indipendenti o a persone giuridiche. L'ammontare delle indennità e i principi del rimborso delle spese devono essere disciplinati nello statuto oppure nei regolamenti dell'associazione.

Un compenso per il lavoro svolto è un'indennità e per il versamento del salario si applicano le norme del diritto del lavoro (obbligo fiscale e obbligo dei contributi all'assicurazione sociale).

Cfr.: https://www.vitaminab.ch/conoscenze_sulle_associazioni/regolamento/

2. Oggetto del regolamento d'attività:

- convocazione, preparazione e procedura delle riunioni
- istituzione di commissioni e gruppi di lavoro
- organizzazione del segretariato
- competenze nelle relazioni d'affari e nel reporting

3. Compiti e obblighi del comitato

Art. 1 Il comitato provvede affinché i compiti siano svolti in modo affidabile secondo lo statuto.

- Garantisce che la commissione e la direzione perseguano gli obiettivi prefissati in modo funzionale.
- Rappresenta l'associazione verso l'esterno in questioni importanti di interesse comune.
- Al fine di garantire l'operatività del Comitato nel periodo che intercorre tra l'inizio dell'anno associativo e l'Assemblea generale, questo può autorizzare le spese ordinarie (compresi stipendi, mandati, affitto di sale e spese per eventi) nell'ambito del bilancio dell'anno precedente, con un superamento massimo del 10% per voce di bilancio.

Riunioni

Art. 2 L comitato si riunisce in via ordinaria da tre a quattro volte l'anno. Si tengono ulteriori riunioni se gli affari lo richiedono.

Art. 3 La direzione effettua la convocazione alle riunioni.

Art. 4 La convocazione alla riunione avviene per iscritto tramite e-mail e viene inviata dalla direzione ai membri del comitato prima della riunione indicando luogo, orario e punti all'ordine del giorno.

Art. 5 Le riunioni del comitato non sono pubbliche. L comitato può invitare terzi a partecipare a una riunione, in particolare persone esperte.

Art. 6 La seduta è diretta da un membro del comitato o della direzione. La persona viene

stabilita al momento dell'invio della convocazione.

Art. 7 Votazioni ed elezioni vengono effettuate in modo palese.

- In caso di affari urgenti il comitato può deliberare tramite circolazione degli atti (per e-mail). Le seguenti prescrizioni valgono per analogia.
- È esclusa la sostituzione.
- Nelle votazioni decide la maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, la parità viene resa nota e si ripete la votazione.
- Nelle elezioni, nel primo scrutinio decide la maggioranza assoluta. Sono elette le persone con il maggior numero di voti.

Art. 8 Il verbale delle riunioni del comitato non è pubblico.

- La direzione invia il verbale ai membri del comitato entro 14 giorni dalla seduta del comitato.
- Solitamente si tratta di un verbale delle decisioni. Su richiesta, il verbale può eccezionalmente riportare la discussione tenuta.

Art. 9 Il comitato di principio decide come informare il pubblico e in particolare i media sugli affari trattati. L'informazione di principio incombe alla direzione, se il comitato non ha deciso diversamente.

4. Segretariato

Art. 10 Il segretariato prepara le delibere degli organi dell'associazione e adempie i compiti operativi. Le competenze sono disciplinate nello statuto. È possibile la co-direzione.

4.1 Diritto di firma

Art. 11 Chi in qualità di parte del segretariato e del comitato è competente nell'affare può agire verso l'esterno con la propria firma a nome dell'associazione Rete caffè narrativi.

Art. 12 Il diritto di firma del comitato è disciplinato nello statuto. Il comitato può accordare il diritto di firma alla direzione per gli affari dell'associazione. In questo caso la direzione può firmare da sola, nel caso di una co-direzione è sufficiente la firma di una persona.

Art. 13 La direzione registra continuamente gli obblighi assunti e coordina i compiti da sbrigare tra i membri mandatarî del segretario. Garantisce che le spese dell'associazione rientrino nel budget annuale e informa il comitato in caso di eventuali differenze.

4.2. Approvazione per il pagamento

Art. 14 Le fatture ricevute devono essere viste e approvate per il pagamento in modo che possano essere saldate entro i termini. Con il visto e l'approvazione per il pagamento si attua il principio del doppio controllo.

Art. 15 L'ufficio che ha assunto il relativo obbligo visto le fatture ricevute e verifica:

- se la fattispecie descritta nel giustificativo corrisponde alla realtà;
- se la prestazione corrisponde a quanto ricevuto dal beneficiario del servizio; nonché
- la correttezza contabile.

Art. 16 Il segretariato salda le fatture viste e approvate per il pagamento.

Art. 17 Il comitato garantisce attraverso un sistema di controllo interno che gli errori siano esclusi o quanto meno ridotti al minimo. In tal senso è importante in particolare il rispetto dell'obbligo di astensione in presenza di interessi personali, la prova esatta di tutte le spese e la garanzia della completezza delle entrate.

4.3 Reporting

Art. 18 La direzione si tiene al corrente sull'attuale stato degli affari del segretariato.

La direzione fa rapporto al comitato su

a) lo stato degli affari in generale

- b) il raggiungimento o non raggiungimento degli obiettivi prefissati
- c) il risultato del controllo dei crediti.

5. Gruppi di lavoro

Art. 19 Il comitato può impiegare gruppi di lavoro.

- I gruppi di lavoro si autocostruiscono una volta decisa la loro istituzione. Possono affidare particolari ambiti di responsabilità a singoli membri.
- I gruppi di lavoro decidono con maggioranza semplice se non è raggiunto un consenso.
- I membri di un gruppo di lavoro devono anche essere soci dell'associazione.
- Ciascun gruppo di lavoro ha una persona di contatto fissa del segretariato o del comitato.

Art. 20 I gruppi di lavoro inoltrano per conoscenza alla direzione i punti all'ordine del giorno e i verbali delle riunioni.

- L'informazione verso l'esterno in relazione all'attività del gruppo di lavoro incombe di principio alla direzione.
- La direzione informa il comitato su importanti risultati dei gruppi di lavoro.
- Nel quadro delle loro competenze finanziarie, i gruppi di lavoro possono coinvolgere terzi per il trattamento degli affari.
- La direzione svolge il lavoro di segretariato per i gruppi di lavoro.
- Per i gruppi di lavoro valgono per analogia le disposizioni del presente regolamento.

6. Indennità

Art. 21 Per l'attività nell'associazione e nel comitato della Rete caffè narrativi non vengono versate indennità, a meno che non sia stato concluso uno speciale contratto di mandato o contratto di lavoro.

- La Rete caffè narrativi rimborsa le spese nel quadro del regolamento spese emanato dal comitato.
- Per attività che superano la funzione onorifica di un membro del comitato si può stipulare un contratto di mandato o di lavoro.
- Il membro del comitato interessato si astiene nella delibera.

8. Contributi sociali

Art. 22 L'assemblea dei soci stabilisce i contributi sociali. I contributi sociali possono variare a seconda del gruppo di soci.

7. Disposizioni finali

Il presente regolamento viene posto in vigore all'assemblea dei soci del 22.03.2024. La versione francese è firmata.